



Alfredo Belisario  
Notaio

Repertorio N.6384 -----

Raccolta N.4103 -----

----- **VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemilaventiquattro, l'otto marzo, in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n. 9. -----

Innanzi a me **dottor ALFREDO BELISARIO**, notaio in Campagnano di Roma, con studio in Piazza Cesare Leonelli n. 7, iscritto al Collegio dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, -----

----- si è presentato il signor: -----

- **ANZANELLO Roberto Emilio Ettore**, nato a Milano il 8 maggio 1957, codice fiscale NZN RRT 57E08 F205Y, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della società: -----

- "HEALTH ITALIA S.P.A.", con sede Roma (RM) in via Antelao n. 2 codice fiscale 08424020967, corrispondente al numero di iscrizione al Registro Imprese di ROMA (RM), REA RM - 1395079, con capitale sociale di Euro 18.978.097,00 (diciottomilioninovecentosettantottomilanovantasette), interamente versato; -----

Il componente suddetto dell'identità personale del quale io notaio sono certo, mi richiede di assistere all'assemblea dei soci della predetta società che si riunisce oggi, in questo luogo, essendo le ore undici e di redigerne verbale. -----

----- **PARTE PRIMA: COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA** -----

Avendo io notaio aderito alla richiesta, il componente assume ai sensi di legge e di statuto, la presidenza dell'Assemblea e dà atto che: -----

A) l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto, in data 8 marzo 2024, a mezzo avviso pubblicato sul quotidiano Il Mattino In data 21 febbraio 2024, nonché sul sito internet della società <https://www.healthitalia.it/> in pari data, nella sezione "Investor Relation", e di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società. -----

**B)** - è presente, il 56,35% (cinquantasei virgola trentacinque per cento) **del capitale sociale**, nelle persone dei soci presenti personalmente o per delega regolarmente depositata agli atti sociali; -----

**C)** il Presidente precisa che ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto, le soglie fissate dal regolamento emittenti euronext growth milan quale "partecipazione significativa" (come definita nel regolamento stesso, pari al 5% -

REGISTRATO A

ROMA 3

il 08/03/2024

al n. 4786

Serie 1T

e 200,00

cinque per cento - o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al consiglio di amministrazione della società, nei termini previsti dalla normativa applicabile. La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della disciplina sulla trasparenza; i soggetti che, direttamente o indirettamente, risultano possessori di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, in base alle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, sono: ---

- Sorgiva Holding S.p.A. n. azioni 4.739.100 (quattromilionisettecentotrentanovemilacent) 24,97% (ventiquattro virgola novantasette per cento); -----
- Mutua MBA Società di Mutuo Soccorso S.c.p.A. n. azioni 2.568.375 (duemilionicinquecentosessantotomilatrecentosettantacinque) 13,53% (tredici virgola cinquantatre per cento); -----
- PFH S.r.l. n. azioni 1.748.200 (unmilionesettecentoquarantottomiladuecent) 9,21% (nove virgola ventuno per cento); -----

**D)** - è presente del Consiglio di Amministrazione sé medesimo, innanzi generalizzato, quale Presidente, (*nato a Milano il 8 maggio 1957*); *in collegamento audio-video Pisheddu Oscar (nato a Como il 8 settembre 1967), Fisichella Chiara (nata l'11 novembre 1978), Polidoro Paolo (nato a San Bonifacio (VR) il 9 marzo 1967), Di Dio Andrea (nato a Roma il 16 febbraio 1977) quali consiglieri e l'Amministratore delegato Livia Foglia*; -----

**E)** secondo le risultanze della società e le comunicazioni ricevute è in vigore un **patto parasociale** rilevante ai sensi dell'art. 2341bis e 2341ter del codice civile, sottoscritto da azionisti rappresentanti il 20% circa del capitale sociale, avente ad oggetto un sindacato di voto e un sindacato di blocco. Si rimanda sul punto al comunicato stampa diffuso in data 8 (otto) aprile 2.022 (duemilaventidue)"; -----

**F)** è presente, in audio-video conferenza, l'intero Collegio Sindacale, nelle persone del presidente Massimo D'Agostino (nato a Roma il 1° febbraio 1954), Lombardo Paolo (nato a Napoli il 17 luglio 1967) e Galdi Agostino (nato a Palestrina il 1° giugno 1971) quali sindaci effettivi; -----

ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo numero 196 del 2003 e s.m.i., e regolamento UE 2016/679), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione

degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da borsa italiana.-----

Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, a partire dal momento in cui le azioni della società sono state ammesse alle negoziazioni sull'euronext growth milan, si è resa applicabile la "disciplina sulla trasparenza" come definita nel regolamento emittenti euronext growth milan adottato da borsa italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("regolamento euronext growth milan"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi (come definiti nel regolamento medesimo)".-----

Il Presidente informa altresì che la registrazione audio/video dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di Health Italia S.p.A, il tutto come risulta dal **foglio di presenza** che al presente atto si allega **sotto la lettera "A"**;-----

Le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.-----

**Il presidente**, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita, ed idonea a deliberare sul seguente -----

**Ordine del giorno:**-----

1.Raggruppamento delle azioni Health Italia S.p.A. in circolazione; relative modifiche allo statuto sociale di Health Italia S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.-----

2.Presentazione ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società interamente controllata Health Point S.p.A. in Health Italia S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.-----

Tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla relativa discussione. Con il consenso dei partecipanti all'assemblea, il Presidente dichiara che si ometterà la lettura della documentazione inerente all'ordine del giorno, dato che

la stessa è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari ed è a disposizione di tutti gli intervenuti e di tutti i soci -----

-----  
**PARTE PRIMA**  
-----

**1) Discussione primo punto all'ordine del giorno** -----

Il Presidente illustra il primo punto dell'ordine del giorno facendo presente che il titolo Health Italia, anche a causa di elementi endogeni al mercato di riferimento, appare al momento pesantemente sottovalutato, incidendo così sulla sua bassa capitalizzazione, rispetto al reale valore economico che esprime l'azienda. -----

Un'operazione di raggruppamento, riducendo il numero di azioni in circolazione e accorpandone il relativo valore, potrebbe portare a migliorare gli scambi nel mercato dal punto di vista qualitativo, al fine di raggiungere, nell'interesse degli azionisti, il reale valore aziendale. -----

Il Presidente ricorda che l'operazione di raggruppamento comporterà, se approvata dall'Assemblea degli Azionisti, la riduzione del numero di azioni in circolazione senza incidere sul valore della partecipazione posseduta dagli azionisti, che, da un lato, vedrebbero diminuire il numero delle azioni possedute e, dall'altro, vedrebbero proporzionalmente aumentato il valore unitario dei titoli residui, mantenendo così invariato il valore dell'investimento effettuato. -----

L'operazione di raggruppamento azionario è proposta nel rapporto di n. 1 (uno) nuova azione ordinaria Health Italia avente godimento regolare ogni n. 100 (cento) azioni ordinarie Health Italia esistenti ("Raggruppamento"). Considerato che il capitale sociale della Società è suddiviso in n. 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottomilanovantasette) azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di euro 1,00, (uno) il Raggruppamento determinerà una riduzione delle azioni ordinarie della Società da n. 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottomilanovantasette) azioni ordinarie, con valore nominale di euro 1,00, (uno) a n. 189.780 (centoottantanove-milasettecentoottanta) azioni ordinarie, con valore nominale di ciascuna azione nella misura di euro 100,00 (cento) . -----

Al fine di facilitare le operazioni di Raggruppamento per i singoli soci e la gestione di eventuali resti che dovessero emergere dalle stesse, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti stessi un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi

ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli, o commissioni. -----

Al fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione di Raggruppamento, la Società annullerà n. 97 (novantasette) azioni proprie. -----

In ultimo il Presidente fa presente a seguito dell'esecuzione del Raggruppamento, lo statuto di Health Italia sarà modificato al solo fine di aggiornare il numero di azioni in cui è il capitale sociale di Health Italia risulterà suddiviso all'esito dell'operazione. Tale modifica statutaria non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. Prima di mettere ai voti l'ordine del giorno il Presidente fa presente che il Presidente del Collegio sindacale prendendo la parola dichiara, a nome del collegio, che la presente operazione non comporta nocumento all'interesse dei soci e terzi e persegue in pieno gli interessi sociale. -- Dopo ampia ed esauriente discussione, non avendo nessuno chiesto la parola il Presidente mette ai voti la seguente proposta di delibera: -----

----- "L'Assemblea della **"HEALTH ITALIA S.P.A."**, -----  
**DELIBERA** -----

**I.** di raggruppare le azioni ordinarie in circolazione mediante riduzione del numero da 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottomilanovantasette) azioni ordinarie, con valore nominale di euro 1,00, (uno) a numero 189.780 (centoottantanovemilasettecentoottanta) azioni ordinarie, con valore nominale di ciascuna azione nella misura di euro 100,00 (cento), con conseguente modifica del relativo articolo 6 (sei) dello Statuto societario. Per effetto della modifica l'art. 6 dello statuto sociale assumerà il seguente tenore letterale: -----

----- **"Articolo 6 - Capitale sociale** -----

*Il capitale sociale ammonta ad Euro 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottomilanovantasette) ed è suddiviso in n. 189.780 (centoottantanovemilasettecentoottanta) azioni del valore nominale di 100 (cento) euro ciascuno. -----*

*Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. -----*

*In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema*

*multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ."*

**II.** di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra descritte; (b) definire i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; (c) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative nonché da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; (d) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; (e) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni all'articolo 6 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni. -----

----- 3) RISULTATI DELLA VOTAZIONE -----

Il presidente dichiara che il primo argomento all'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dei presenti con voto espresso verbalmente e singolarmente, senza nessun astenuto o dissenziente. Viene approvato con il voto favorevole del 56,35% (cinquantasei virgola trentacinque per cento) -----

Del capitale sociale e da tanti soci che rappresentano 56,35% (cinquantasei virgola trentacinque per cento) azioni con diritto di voto. -----

### ----- **PARTE TERZA** -----

**1) Discussione del secondo argomento posto all'ordine del giorno** -----

Il Presidente fa presente che la fusione per incorporazione della società Health Point S.p.A.,

interamente controllata da Health Italia scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo all'incorporante delle attività svolte in modo indipendente dalla società incorporanda. Per effetto della fusione si otterrà una ottimizzazione dei costi e della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti delle attività attualmente frazionate in capo alle due società. A tali finalità operative dell'operazione di fusione si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica società in luogo delle due attuali. -----

Si dà atto che il progetto di fusione redatto in data 30 gennaio 2024 e approvato dal Consiglio di amministrazione di Health Italia S.p.A. e dall'Amministratore unico di Health Point S.p.A. in pari data, è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma in data 6 febbraio 2024 per la "HEALTH ITALIA S.P.A." prot. n. 51836/2024 mentre in data 5 febbraio 2024 per la "HEALTH POINT S.P.A" prot. n. 50438/2024. Il Presidente fa presente che essendo l'incorporanda società interamente controllata dall'incorporante, si applica la procedura semplificata ex art. 2505 c.c.. Pertanto, nel procedimento semplificato: non sarà determinato un rapporto di concambio delle azioni (art. 2501 ter comma 1 punto 3 del Codice Civile) non sarà determinata una modalità di assegnazione delle azioni (art. 2501 ter comma 1 punto 4 del Codice Civile), non sarà indicata una data di decorrenza di partecipazioni agli utili (art. 2501 ter comma 1 punto 5 del Codice Civile) non sarà necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione (art. 2501-quinquies del Codice Civile); non sarà necessario predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile; nell'operazione di fusione non sussiste alcun rapporto di cambio delle azioni dell'incorporante con le azioni dell'incorporanda, derivante dal fatto che esso è automatico per via del controllo totalitario della società incorporanda. Per le stesse ragioni, non deve essere determinata alcuna modalità di assegnazione delle azioni dell'incorporante, né determinata alcuna data di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni. Inoltre i soci hanno rinunciato alla situazione patrimoniale aggiornata. -----

Ad esito della fusione, lo Statuto dell'incorporante non subirà variazioni. Si dà infine atto che come previsto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate e dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Health Italia S.p.A., non si rende necessaria l'applicazione della relativa procedura e la redazione del relativo documento informativo in quanto l'operazione è effettuata con società controllata e non vi sono interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalle procedure, di altre parti correlate della Società. -----

Per effetto della fusione, la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della incorporata, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. La società incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda e in tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo alla stessa, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della società incorporante, dei relativi diritti ed obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei depositi cauzionali, nei contratti ed accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili alla società incorporanda, nulla escluso od eccettuato. Le Società, indipendentemente dal richiamo esplicito o implicito, convengono che ogni diritto e ragione comunque spettante o riferentesi alla società incorporanda dovrà considerarsi ad ogni effetto come interamente compreso nella progettata fusione. La società incorporante, quindi, subentra in tutti i rapporti giuridici della società incorporata e mantiene inalterata la propria forma giuridica di società per azioni, procederà ad annullare il patrimonio sociale dell'incorporata e sostituire la propria partecipazione nell'incorporata Inserendo tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali della incorporata, senza ricorrere ad alcun aumento di capitale sociale. -----

Tale modifica statutaria non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. Prima di mettere ai voti l'ordine del giorno il Presidente fa presente che il Presidente del Collegio sindacale prendendo la parola dichiara, a nome



del collegio, che la presente operazione non comporta nocumento all'interesse dei soci e terzi e persegue in pieno gli interessi sociale. -----

----- 2) **DELIBERA** -----

Dopo ampia ed esauriente discussione, non avendo nessuno chiesto la parola il Presidente mette ai voti la seguente proposta di delibera: -----

----- "L'Assemblea della **"HEALTH ITALIA S.P.A."**, -----

----- **DELIBERA** -----

- di approvare il progetto di fusione per incorporazione ex art. 2505 c.c. della società Health Point S.p.A. nella società Health Italia S.p.A., con tutte le modalità contenute nel relativo progetto di fusione; -----

- di dare atto che, per quanto sopra esposto, non si deve procedere alla determinazione del rapporto di cambio, con l'ulteriore precisazione che, per effetto della fusione, la società incorporante subentrerà di pieno diritto e nel modo più ampio nel patrimonio della società incorporata ed in tutti gli elementi attivi e passivi, materiali e immateriali ed in qualsivoglia rapporto giuridico, in modo tale che la società incorporante prosegua, senza soluzione di continuità, l'esercizio dell'attività economica dell'incorporanda; -----

- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, di dare esecuzione alla presente delibera, determinando, per quanto occorra, le necessarie modalità per consentire l'attuazione della fusione, fermi e impregiudicati i diritti dei terzi fino alla scadenza del termine ultimo di cui al combinato disposto degli articoli 2504-quater, 2503 e 2505-ter del c.c., per l'esecuzione della presente fusione; -----

- di dare inoltre mandato al Presidente e all'Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, per apportare al presente atto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti." -----











----- **3) RISULTATI DELLA VOTAZIONE** -----

Il presidente dichiara che il secondo argomento all'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dei presenti con voto espresso verbalmente e singolarmente, senza nessun astenuto o dissenziente. Viene approvato con il voto favorevole del 56,35% (cinquantasei virgola trentacinque per cento) -----

Del capitale sociale e da tanti soci che rappresentano 56,35% (cinquantasei virgola trentacinque per



**Assemblea Straordinaria dei soci dell'8 marzo 2024**  
**FOGLIO PRESENZE**

AZIONISTA	CODICE FISCALE	In Delega (D) In Proprio (P)	Nome delegato	FIRMA
SORGIVA HOLDING SPA	11173241008	D	FEDERICO ROBERTA	
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO S.C.p.A.	97496810587	D		
PFH SRL	03873260248	D	FEDERICO ROBERTA	
29 HOLDING SRL	09551660963	D	BENEDETTA PANCALDI	
VALORE SALUTE SRL	12165001004	D	BENEDETTA PANCALDI	
MAZZOLA ANDREA	MZZNDR68M24F205W	D	BENEDETTA PANCALDI	
REBIRTH SPA	16190801007	D	FEDERICO ROBERTA	
AZIENDA & FINANZA SRL	02340950605	P		
TOMASELLI RICCARDO	TMSRCR63L18H501J	P		
FARAGLIA SILVIA	FRGSLV85A56H282C			NOMI FOTOGRAFATI

Allegato "A" - Racc. 4103








Assemblea straordinaria dei soci dell'8 marzo 2024

Elenco depositi aggiornato in data 7 marzo 2024

AVENTI DIRITTO	AZIONI	%
SORGIVA HOLDING SPA	4.739.100	24,971
MUTA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOC	2.568.375	13,533
PFH SRL	1.748.200	9,212
29 HOLDING SRL	476.000	2,508
VALORE SALUTE SRL	448.200	2,362
MAZZOLA ANDREA	225.100	1,186
REBIRTH SPA	206.200	1,087
REBIRTH SPA	196.800	1,037
Riccardo Tomaselli	13.850	0,073
AZIENDA & FINANZA SRL	66.100	0,348
REBIRTH SPA	6.800	0,036
	10.694.725	56,353

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



**STATUTO SOCIALE**

**Articolo 1 - Denominazione**

È costituita una società per azioni denominata: "HEALTH ITALIA S.P.A." (la "Società").

**Articolo 2 - Sede**

La Società ha sede legale nel comune di Roma all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi, nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

**Articolo 3 - Oggetto**

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'assunzione, la gestione, nonché la compravendita di partecipazioni;
- il coordinamento finanziario ed amministrativo delle società controllate o partecipate anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie delle società partecipanti al gruppo e la realizzazione di servizi tecnici amministrativi e finanziari centralizzati;
- studio, ricerca e attuazione di programmi relativi a forme di assistenza sanitaria per conto di società di mutuo soccorso, casse, fondi, compagnie di assicurazione e riassicurazione, istituti di credito, aziende e qualunque altro ente che ne faccia richiesta; la società è attiva nel campo socio sanitario assistenziale per promuovere l'interesse di ogni persona ai temi della salute e della sanità, in modo diretto o indiretto, per il tramite di convenzioni specifiche con compagnie assicurative e/o fondi sanitari integrativi e/o società di mutuo soccorso; la società svolge attività informativa e di marketing sulla prevenzione e cura, fornisce servizi sanitari in favore dei propri clienti, fornisce informazioni sulle strutture di cura e promuove interventi di sostegno per visite mediche, ricoveri, interventi chirurgici e altri servizi socio assistenziali e sanitari;
- l'attività di formazione sulla sanità integrativa, può esercitare attività di coordinamento di rete vendita in campo sanitario e prestare ogni tipo di assistenza ai propri clienti attraverso centrali telefoniche e/o informatiche. Per il raggiungimento degli scopi sociali la società può: stipulare convenzioni con soggetti abilitati all'esercizio dell'attività assicurativa; stipulare polizze o convenzioni di



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

assicurazione o di riassicurazione con compagnie di assicurative; stipulare convenzioni per la copertura sanitaria e socio assistenziale dei propri clienti in convenzione con i fondi sanitari integrativi (casse di assistenza sanitaria, fondi integrativi aziendali e società di mutuo soccorso); attuare ricerche e studi, curare pubblicazioni, organizzare seminari e campagne di diffusione su temi riguardanti la salute. Istituisce corsi e conferisce borse di studio nel settore assistenziale e previdenziale.

- progettazione, fornitura e vendita di software e hardware informatici, assistenza e consulenza informatica e sistemistica;

- formazione del personale anche mediante l'organizzazione di appositi corsi di istruzione;

- gestione in proprio o per conto terzi di centri di elaborazione dati;

- realizzazione di opere multimediali;

- realizzazione di studi grafici;

- progettazione e pianificazione di campagne pubblicitarie;

- realizzazione e montaggio di cartellonistica pubblicitaria in tutti i siti e luoghi all'uopo predisposti;

- consulenza aziendale e nei processi di gestione aziendale, con particolare riguardo al settore della pubblicità, dell'advertising e del marketing anche avanzato e nel settore digitale, nonché ideazione, sviluppo, consulenza e prestazione di servizi manageriali, in conto proprio o per società o enti clienti;

- progettazione e realizzazione di sistemi innovativi nella comunicazione, unitamente alla progettazione, alla realizzazione, all'acquisto, alla gestione, alla vendita o alla concessione in uso di prodotti, servizi, metodologie e tecnologie finalizzati allo sviluppo del business di aziende pubbliche e private, nonché ad ogni servizio di "direct marketing";

- realizzazione di servizi digitali di pubblicità e marketing;

- organizzazione di manifestazioni ed eventi;

- progettazione e realizzazione di stand e allestimenti per fiere e punti vendita, la ricerca e la fornitura di materiale promozionale;

- predisposizione e fornitura diretta ed indiretta di servizi informatici, telematici, di marketing, di formazione e di supporto logistico integrato, per lo sviluppo del commercio sia tradizionale che elettronico di ogni altra attività, sia tramite internet o altre reti telematiche, che attraverso i canali tradizionali;



- creazione e diffusione di comunicazione commerciale e pubblicità, di materiale editoriale in qualsiasi formato, anche digitale, di informazione in genere attraverso la trasmissione di testo, materiale audiovisivo e fotografico e altri dati, per mezzo di sistemi di telecomunicazione anche interattivi e/o supporti di memorizzazione per computer, quali ad esempio la gestione di informazioni su reti di comunicazione quali internet e/o social media;
- prestazione di servizi di promozione e di pubblicità, nelle diverse forme e modalità consentite dalla legge e dal mercato;
- assunzione di rappresentanze, agenzie e concessionarie, con o senza deposito, di tutti gli articoli inerenti all'oggetto sociale, nonché la gestione di materiali in deposito, anche senza mandati di rappresentanza;
- ideazione, realizzazione, gestione e coordinamento di campagne di affiliazione sia tradizionali che on line;
- attività editoriali sia tradizionali che in forma digitale;
- la società potrà inoltre commercializzare in proprio o per conto terzi automezzi di ogni genere, commerciali, ad uso privato, detenere e noleggiare marchi e brevetti.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che l'Organo Amministrativo ritenga necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, ivi compresi l'assunzione di finanziamenti in genere e il rilascio di fidejussioni o di altre garanzie, l'assunzione di partecipazioni in altre Società, aventi oggetto simile o connesso al proprio, nonché la partecipazione ad associazioni, raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi.

Si intende escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla legge come finanziaria e di ogni e qualsiasi attività in contrasto con i divieti di legge o che sia riservata ai sensi della normativa di legge o regolamentare presente e futura a soggetti diversi dalla presente Società.


#### **Articolo 4 - Durata**

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060, e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea degli Azionisti.

#### **Articolo 5 - Domicilio**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei

*Alfano*



*Giuseppe Alfano*

sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Articolo 6 - Capitale sociale**

Il capitale sociale ammonta ad Euro 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottonovantasette) ed è suddiviso in n. 189.780 (centoottantanovemilasettecentoottanta) azioni del valore nominale di 100 (cento) euro ciascuno.

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ.

#### **Articolo 7 - Azioni**

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa.

Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euro-next Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

#### **Articolo 8 - Strumenti finanziari**

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

### **Articolo 9 - Obbligazioni**

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, o warrant nel rispetto delle disposizioni di legge.

La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.


### **Articolo 10 - Finanziamenti e conferimenti**

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

### **Articolo 11 - Identificazione degli azionisti**

La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono sopportati in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia. La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso,



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico

#### **Articolo 12 - Recesso**

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

#### **Articolo 13 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto**

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

#### **Articolo 14 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti**

A partire dal momento in cui le azioni emesse

dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

#### **Articolo 15 - Convocazione e luogo dell'Assemblea**

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa, in caso di motivi di urgenza su un quotidiano a diffusione nazionale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via



*Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gennaro...'.*

telematica;

- la data e l'ora di prima convocazione dell'Assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nel caso in cui la Società dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

#### **Articolo 16 - Competenze dell'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente,

l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

**Articolo 17 - Competenze dell'Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

**Articolo 18 - Quorum assembleari**

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

**Articolo 19 - Intervento all'Assemblea**


La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

**Articolo 20 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione**

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare



*Alfredo De France*  
*[Signature]*

alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

#### **Articolo 21 - Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'Assemblea è redatto da notaio.

#### **Articolo 22 - Assemblee speciali**

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

#### **Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione**

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza e di onorabilità rispettivamente previsti dall'art. 147-ter e dall'art. 147-quinquies del TUF.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,



rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.


Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano

la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto



*Handwritten signature and date: 27/06/2014*

il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica. Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge. Pertanto, in tale ipotesi non sarà applicata la procedura del voto di lista.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

#### **Articolo 24 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede legale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

#### **Articolo 25 - Quorum consiliari**

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente

con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

**Articolo 26 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri, quando a ciò non provveda l'Assemblea, il Presidente, ed eventualmente un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; può inoltre nominare un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente, ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

**Articolo 27 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione e il segretario.


**Articolo 28 - Sostituzioni degli amministratori**

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.

**Articolo 29 - Decadenza degli amministratori**

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione della maggioranza dei nuovi amministratori nominati dall'Assemblea di cui al seguente capoverso. L'Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

**Articolo 30 - Poteri di gestione dell'organo**



*[Handwritten signature and notes in the right margin]*

### **amministrativo**

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

#### **Articolo 31 - Delega di attribuzioni**

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

#### **Articolo 32 - Direttore Generale**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

#### **Articolo 33 - Compensi degli amministratori**

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea Ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura

emissione.

Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **Articolo 34 - Rappresentanza**

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

#### **Articolo 35 - Collegio Sindacale**


Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum vitae professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria



*[Handwritten signature]*

responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 36 - Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

#### **Articolo 37 - Bilancio e utili**

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.


#### **Articolo 38 - Scioglimento e liquidazione**

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla Assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

#### **Articolo 39 - Operazioni con Parti Correlate**

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.



*Alfredo M. Scuderi*

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della società.

L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

#### **Articolo 40 - Disposizioni generali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed ogni altra disposizione applicabile tempo per tempo vigente.



Io sottoscritto dottor Alfredo Belisario, Notaio in Campagnano di Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, attesto che la presente copia che consta di n. 17 fogli è conforme al suo originale firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Campagnano di Roma, 11 marzo 2024